

Circolare n.22 del 27 giugno 2025

NOVITA' SPESE DI TRASFERTA

Come ampiamente esaminato nella nostra circolare n. 9 del 27.01.2025, la legge di Bilancio 2025 (legge n. 207/2024) ha introdotto l'obbligo di utilizzo di sistemi di pagamento tracciabili per la non imponibilità e deducibilità delle spese sostenute in occasione delle trasferte di lavoratori dipendenti e autonomi.

L'art. 1 del DL84/2025 ha modificato in parte la previsione di tracciabilità, precisando che **l'obbligo di pagamento con mezzi tracciati è limitato alle sole spese sostenute nel territorio dello Stato.**

Pertanto le spese relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea (taxi e noleggio con conducente-NCC) sostenute dal lavoratore dipendente in occasione di trasferte o missioni al di fuori del territorio dello Stato potranno essere pagate anche con mezzi non tracciati (contanti), garantendo comunque la non imponibilità in capo al dipendente e la deducibilità in capo alla società che eroga il rimborso.

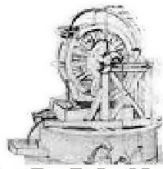
La Relazione illustrativa al DL 84/2025 ha inoltre precisato che i limiti apportati valgono in relazione alle spese sostenute dai dipendenti e dagli amministratori.

Restano validi gli ordinari oneri documentali indispensabili non solo per il controllo della certezza della spesa, ma anche dei requisiti di inerenza, competenza e congruità.

Le nuove disposizioni decorrono, per i soggetti con esercizio solare, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024, e quindi **dal 2025**; per i soggetti con esercizio "a cavallo d'anno" le nuove regole decorrono **dal 18 giugno 2025** (esempio: società con esercizio 1 luglio 2024 – 30 giugno 2025 le nuove regole saranno applicabili solo all'esercizio 01 luglio 2025 – 30 giugno 2026).

LAVORATORI AUTONOMI

Si ricorda che l'art. 54 comma 2 lett. b) del TUIR prevede che non concorrono alla formazione del reddito imponibile i rimborsi delle spese sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico (viaggio, trasporto, vitto e alloggio) analiticamente addebitate al committente; allo stesso tempo tali spese non sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo, fatti salvi i casi di inadempimento del committente espressamente disciplinati.



DOTTORI COMMERCIALISTI
E REVISORI LEGALI DEI CONTI

Con il DL 84/2025 viene inserito il comma 2-bis all'art. 54 che in deroga alla regola generale sopra indicata, le somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute nel territorio dello Stato, relativamente a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante taxi o noleggio con conducente-NCC **concorrono alla formazione del reddito se i pagamenti non sono stati eseguiti con versamento bancario o postale o con mezzi tracciati** (bancomat, carte di credito, satispay).

Le spese sostenute nel territorio dello Stato relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante taxi o noleggio con conducente-NCC **sono deducibili** a condizioni che i pagamenti siano stati eseguiti con i suddetti sistemi di pagamento tracciati.

Le nuove disposizioni si applicano a partire dal **periodo d'imposta 2025**.

Per quanto attiene le spese di trasferta sostenute direttamente dal professionista o rimborsate a dipendenti o ad altri lavoratori autonomi per l'esecuzione di incarichi, il nuovo comma 6-bis dell'art. 54-septies **subordina la deducibilità delle spese all'esecuzione del pagamento con mezzi tracciati**.

Il nuovo obbligo di pagamento con mezzi tracciabili si applica **a decorrere dal 18 giugno 2025**.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

Dr.ssa Rachele Denegri